

# Architetti in prima linea

Gio.M. Vencato – Ala Assoarchitetti

Quali sono i rischi che corrono il progettista ed il direttore dei lavori svolgendo quotidianamente la professione? E' possibile prevederli, ridurli ed annullarli? E quali spazi professionali apre la gestione del rischio?

**I**l rischio è un fatto assolutamente trasversale e interdisciplinare che riguarda come soggetti attivi e passivi tutti i membri della nostra società, compresi i professionisti del settore delle costruzioni.

Nel nostro caso, il rischio professionale deve essere distinto tra il rischio cui, come professionisti, siamo personalmente soggetti nell'esercizio della nostra attività dal rischio che il manifestarsi di certi eventi compromettano il risultato e la conformità del nostro lavoro, ad esempio, difetti di progettazione, danni e crolli, pericoli di cantiere, mancata rispondenza delle costruzioni ai requisiti richiesti, pericoli di incendio, ecc.

Alla percezione e valutazione del rischio deve corrispondere una adeguata azione di prevenzione e copertura dai rischi; in alcuni casi, questa opera di analisi e previsione può divenire un campo di applicazione professionale.

Romolo Balasso, direttore del neo costituito Istituto Nazionale per gli Studi Tecnico-Giuridici, architetto libero professionista dal 1987, si interessa oramai da alcuni anni ai problemi legati alle questioni tecnico-giuridiche inerenti all'attività di progettisti e direttori dei lavori, da quelle procedurali a quelle più tecnologiche. Abbiamo approfondito con lui il tema del rischio professionale.

**Vencato:** In quali campi si annidano i rischi maggiori per il progettista, cioè in quali settori di attività? Urbanistica, edilizia, restauro e recupero, nuove costruzioni?

**Balasso:** Il rischio maggiore è nell'attività di progettazione definitiva ed esecutiva, cioè in quella finalizzata all'ottenimento di un qualsiasi atto di assenso o procedimento richiesto all'esercizio di un intervento edilizio-urbanistico, e in quella necessaria alla realizzazione dell'opera in progetto. Va detto che le responsabilità professionali sono sempre più anche di tipo penale, basti pensare al fatto che al professionista viene richiesto di intervenire nei procedimenti in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi e per gli effetti degli artt. 359 e 481 del codice penale. Non dimentichiamo che la nostra professione riguarda per larga parte attività date in esclusiva (professioni regolamentate), dove il professionista è tra l'incudine e il martello: deve farsi garante dell'interesse pubblico tutelato nell'ordinamento giuridico (affetto da incurabile farraginosità) e l'interesse "privato" ad esso affidato dal committente e verso il quale risponde anche col risarcimento del danno (visto che la parcella ci viene pagata dal cliente).

**Vencato:** Quali sono i soggetti esterni ai progettisti che provocano le maggiori fonti di

rischio? I Committenti, gli Appaltatori, le Pubbliche Amministrazioni, altri?

**Balasso:** Quel doppio e a volte contraddittorio ruolo del professionista, lo rende spesso ignaro che l'interesse del privato, che pure costituisce l'oggetto dell'obbligazione, visto che la giurisprudenza considera la nostra prestazione professionale intellettuale quale una obbligazione di risultato e non più di mezzo, è subordinato a quello proprio personale e soprattutto a quello pubblico e della società (quindi non solo interessi pubblici ma anche di rilevanza pubblica) e, infine, a quello della categoria professionale alla quale si appartiene. A questo intreccio di interessi e responsabilità anche contrapposti di cui dobbiamo tener conto, si aggiungono le condizioni del mercato che, più che libero, mi sembra selvaggio, dove la concorrenza sugli incarichi e la scarsa redditività, rendono il professionista stesso il soggetto responsabile dei propri rischi. Si è portati involontariamente a sottovalutare, omettere o trascurare aspetti che possono portare a forme gravi di responsabilità.

**Vencato:** Come deve comportarsi in relazione al rischio il professionista?

**Balasso:** Le condizioni di mercato, purtroppo, non vengono oggi minimamente influenzate dal settore dei professionisti, soggetto sociale che la "regolamentazione" ha, contrariamente a quanto si sostiene, indebolito ed isolato. L'acquisizione di parte sociale delle associazioni come Assoarchitetti ("sindacati" datoriali dei liberi professionisti) è recente, non è dunque pensabile aspettarci risultati immediati sul piano politico, ruolo che stiamo imparando. Pertanto dovremmo affrontare il "mercato" e le sue "leggi" con le nostre forze. Rischi, lavoro e redditività ritengo saranno salvaguardati solo indirizzandoci verso forme organizzative in grado di integrare competenze specialistiche in modo flessibile e concorrenziale. Management, lavoro e competenze in rete, formazione ed aggiornamento professionale permanente i quali, anziché obbligatori come sta accadendo in vari ordinamenti professionali, devono corrispondere ad una consapevolezza e sensibilità del professionista, sono gli unici in grado a generare lavori di nicchia e specializzazione e di fronteggiare il mercato con prestazioni di qualità e remunerative.

## L'approccio al rischio

### Ne parliamo con un esperto di strategie aziendali

Gli strumenti di analisi delle scienze economiche possono offrire ai progettisti un possibile esempio di approccio alternativo alle tematiche del rischio e, con esso, un aiuto alla comprensione degli indirizzi per migliorare l'operatività degli studi professionali.

Giorgio Brunetti, docente presso l'Istituto di Strategia Aziendale dell'Università Bocconi di Milano, conduce un percorso di ricerca sul tema della vulnerabilità dell'impresa dipendente da vari fattori di rischio, dalla sua mancata percezione e gestione.

Il prof. Brunetti ci ha messo a disposizione uno schematico diagramma che semplifica e chiarisce i modi con cui un professionista si pone nei confronti dei rischi connessi con la sua attività, sia che si tratti di rischio nello studio professionale che di

C O P E R T U R A	ALTA	4	3
	BASSA	1	2
		BASSA	ALTA
		CONSAPEVOLEZZA	

rischi a carico del professionista.

Dalla matrice si ricavano combinazioni di coppie di fattori tra livelli di consapevolezza del rischio e livelli di copertura contro i rischi che il professionista dimostra di avere o non avere. Da queste combinazioni Brunetti traccia 4 profili generali che evidenziano l'atteggiamento individuale di ciascuno di noi nei confronti del rischio e delle responsabilità professionali:

**Profilo 4:** bassa consapevolezza del rischio ed alta copertura contro i rischi; è un caso poco probabile e, qualora ricorra, è provocato da fattori casuali e momentanei.

**Profilo 1:** scarsa consapevolezza del rischio e bassa copertura contro i rischi; possono ricadere in questa casella gli studi piccoli e quelli individuali che, spesso, sono la base portante del comparto professionale tecnico; rientrano in questa tipologia anche gli i professionisti nella fase iniziale della loro carriera che può anche preludere ad una forte fase di crescita.

È evidente però che ma non vi è protezione adeguata contro i rischi.

**Profilo 2:** buona consapevolezza del rischio ed insufficiente copertura per inadeguatezza di procedure o di strategie, è un caso di forte vulnerabilità che crea una condizione di bloccata tipica degli studi che lavorano per conto di terzi in qualità di consulenti o con un unico cliente; non vi è una evoluzione diversa dallo stallo o dalla cessazione dell'attività.

**Profilo 3:** piena consapevolezza del rischio ed adeguate coperture, rappresenta la situazione ideale per chi cavalca l'onda del mercato con spirito "imprenditoriale"; rende capaci di ridisegnare la propria organizzazione lavorativa per combattere i punti di vulnerabilità.

## La responsabilità professionale del progettista e del direttore dei lavori

La responsabilità professionale è diretta conseguenza della natura giuridica dell'attività esercitata. Nell'ordinamento giuridico italiano la professione intellettuale è una prestazione d'opera (art. 2230 del C.C.); oggetto del contratto è dunque un lavoro (e cioè un fare, un'attività, un comportamento) e non il risultato dello stesso (e cioè il prodotto che ne può conseguire/derivare). In effetti, la prestazione non è qualcosa di materiale, cioè non ha natura tangibile, anche se può esprimersi attraverso rappresentazioni fisiche (disegni, scritti, plastici, modelli, ecc.), ma in essa prevale bensì la componente meramente intellettuale (natura intangibile). Questo significa che l'attività in questione è, per sua natura, un'obbligazione positiva di mezzo (o di comportamento) e non di risultato (o di fine). Se così è stato per anni, quanto sopra non è più vero per almeno due categorie: i medici o "generici", o specialisti e i tecnici o architetti, o ingegneri, o geometri. Infatti, la giurisprudenza, ma anche buona parte della dottrina, considerano la prestazione medica e quella tecnica un'obbligazione di risultato, salvo poche eccezioni.

In altri termini si è rovesciato il concetto fondativo generale descritto in apertura, una diversità di valutazione che fa assumere responsabilità professionali molto diverse da quelle tradizionali, viene sostanzialmente invertito l'onere della prova, sicché incomberà al professionista dimostrare che la mancata realizzazione del risultato sperato non è dipesa da carenza di diligenza o perizia – Cass. Civ., sez. III, n. 1427 del 4 febbraio 1998.

La ragione di questo nuovo distinguo tra gli obblighi delle professioni intellettuali deriva:

- dall'importanza dell'interesse pubblico oggetto di trattazione e sottoposto a tutela (salute delle persone – concetto che sta assumendo significati sempre più profondi – l'incolumità e la sicurezza pubblica, la tutela dell'ambiente, dei beni culturali e il razionale uso delle risorse);
- dal fatto che l'arte medica e delle costruzioni sono caratterizzate da un elevato grado di contenuto tecnico.

Merita un'attenzione quest'ultimo motivo perché rileva accennare:

- al fatto che il professionista risponderà per colpa solo dei danni prevedibili, ma prevenibili con il rispetto delle regole dell'arte, e non

invece di quelli prevedibili e verificatesi nonostante il rispetto delle regole tecniche. Ciò consegue all'orientamento giurisprudenziale, secondo cui la prestazione si caratterizza per un ineliminabile ambito di discrezionalità del professionista: laddove esistono regole sufficientemente univoche, egli deve attenersi alla loro stretta osservanza per cui, non è possibile che gli venga riconosciuto, in caso di accertamento di responsabilità la speciale difficoltà; anzi, il tecnico incorrerebbe nelle violazioni di regole di doverosa condotta (cautelari) in quanto egli poteva evitare un fatto di reato mediante l'osservanza, esigibile, di regole, norme e consigli (quali sono le circolari ministeriali), ovvero da quelle conoscenze che sono inscindibili dal ruolo professionale esercitato.

- a quel fenomeno sociologico, emerso negli ultimi anni, che registra una sempre minore accettazione dell'insuccesso del risultato (intendendo con ciò sia il fallimento che la presenza di vizi e/o difetti concreti) astrattamente riconducibile alle aspettative del committente. Questa sensazione è sicuramente alimentata dalla ingenerata convinzione di una Scienza e una Tecnica che oggi giorno sono in grado di risolvere la maggior parte delle problematiche fino ad ingenerare l'aspettativa di un risultato sempre positivo e di alto livello. La classe professionale (magari anche industriale) non può certo ritenersi esente da responsabilità, soprattutto quando enfatizza e propaganda le nuove acquisizioni scientifiche, la messa a punto di tecniche d'avanguardia, di nuove metodiche diagnostiche, ... e così via elencando.

Il vero dramma che ricade su alcune professioni come quelle tecniche è rappresentato:

- dal disallineamento degli ordinamenti didattici stabiliti dal potere legislativo, con le professionalità richieste dal mercato, che sono anche espressione delle mutevoli e progredite esigenze sociali, oltre che con le responsabilità attribuite dalla giustizia civile e penale (giurisprudenza);
- dal quadro normativo e regolamentare di riferimento (nazionale ed europeo), dagli ondivaghi orientamenti giurisprudenziali;
- dalla eccessiva procedimentalizzazione (ora eccessivamente frantumata, ora concentrata) leggesi la moltitudine di nulla osta od autorizzazioni complementari e, per il verso opposto, lo sportello unico.

## Architetti in prima linea

**P**er fare un esempio di quanto sta accadendo basta riferirsi al Regolamento della legge Merloni (DPR 554/99) in tema di responsabilità:

1. l'art. 25, comma 2 e 5-bis:

- i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori od omissioni della progettazione (che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera, ovvero la sua utilizzazione);

- ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali;

2. art. 15 del regolamento:

- La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è informata, tra l'altro, a principi di minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e di massima manutenibilità, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo;

3. l'art. 16 del regolamento:

- I progetti sono predisposti in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione.

- I materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le omologazioni tecniche. Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.

4. l'art. 40, c. 1 e 7 del regolamento;

5. l'art. 46, c. 1 e 2 del regolamento;

6. l'art. 47, c. 1 e c. 2 lettera b), g), i).

### Rischi, responsabilità e assicurazioni

Il rischio è un fatto valutabile e prevedibile, ma non sempre eliminabile. Un modo molto comune per procurarsi una copertura da un certo numero di rischi è la stipula di polizze di assicurazione.

Le polizze assicurative rivolte al mondo professionale sono destinate a coprire una gamma molto estesa e personalizzata di responsabilità che sono fatte ricadere in capo al professionista.

Una prima categoria raggruppa ovviamente tutti quegli aspetti di rischio connessi con l'esercizio della disciplina professionale. Infatti, nei confronti dei propri committenti pubblici e privati, persone fisiche, giuridiche o enti, i progettisti ed i direttori dei lavori sono soggetti a diverse tipologie di responsabilità, per il cui approfondimento rimandiamo a testi specifici e che qui ci interessa solamente elencare:

- responsabilità civile professionale,

- responsabilità pre-contrattuale (C.C. art. 1337),

- responsabilità contrattuale,

- responsabilità extra-contrattuale (Aquilana – C.C. artt. 2034/2059),

- responsabilità penale, allorquando, per by-passare i tempi estenuanti della giustizia civile, il danneggiato denuncia penalmente il progettista con la possibilità di ottenere contemporaneamente ad un pronunciamento penale, anche un risarcimento sul piano civile entro tempi di giudizio molto più brevi ma con conseguenze molto più gravose per il progettista;

- responsabilità 494, per i coordinatori di cantieri temporanei,

- responsabilità 818, per i tecnici abilitati alla redazione di progetti di prevenzione degli incendi

- responsabilità "Merloni" per chi si occupa di LL.PP. ed è soggetto al rischio di "errori od omissioni del progetto ..." ove "...si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata ed erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.", per cui si deve prevedere la copertura dei rischi speciali espressamente elencati dal D.P.R. 554/99 ossia, per i progettisti liberi professionisti: le nuove spese di ri-progettazione; i maggiori costi come definiti dall'art.105 del D.P.R.554/99; e, per i progettisti interni agli Enti, solo il maggior costo per le varianti di cui all'art.25 co.1 lett.d) Legge109.

In secondo luogo, il libero professionista deve provvedere ad assicurarsi contro i rischi attinenti al proprio studio:

•incendio o altri danni materiali riguardanti il proprio studio,

•furto o distruzione di beni strumentali e

documenti e conseguente perdita dei dati di lavoro,

•infortuni al personale parasubordinato e ai praticanti sui luoghi di lavoro come da 626.

Infine il Libero professionista deve premunirsi contro le condizioni che lo mettano in condizione di cessare o ridurre la propria attività lavorativa e sono:

•inabilità temporanea o permanente derivante da infortunio o malattia,

•invalidità parziale o totale derivante da infortunio o malattia

Risulta evidente come, la percezione dell'eventuale possibile accadimento di tutti questi eventi incidentali e delle loro negative conseguenze, così come la valutazione dell'opportunità di coprirsi con polizze adeguate attenga unicamente alla sensibilità del singolo professionista ed alle condizioni e campi in cui egli si trova ad operare.

Al di là dei comportamenti individuali, si ritiene comunque opportuno che si sviluppi una nuova cultura della Valutazione e gestione del rischio cui i tecnici italiani devono aderire.

Peraltro, risulta altrettanto evidente l'abnorme estensione delle responsabilità a carico delle professioni tecniche e, a tale riguardo, si sottolinea la mancata azione di sensibilizzazione verso questo problema sinora portata avanti dagli ordini e dai collegi professionali.

Non si deve trascurare infatti, come l'irrinunciabile copertura assicurativa si ripercuota sull'ammontare delle spese di gestione dell'attività libero professionale, e come non sia sempre possibile trasferire questi maggiori oneri sulle parcelle dei nostri clienti.

Un'ultima considerazione che rappresenta una parziale contraddizione con quanto fino a qui affermato; è tratta da alcune annotazioni della professoressa Bruna De Marchi dell'ISIG dell'Università di Trieste formulate nel corso di un recente convegno. Afferma in sostanza la prof. De Marchi che, la stipula di polizze assicurative a copertura dei rischi che abbiamo citato può portare con sé degli effetti perversi: il super assicurato, di fronte al possibile manifestarsi di un rischio o pericolo, anziché porre in atto misure preventive sarà portato a pensare: "che problema c'è, tanto sono assicurato .....", con le immaginabili conseguenze.

Una ultima definitiva annotazione, nell'esercizio dell'attività professionale, ciò che è perennemente a rischio è la nostra reputazione, e non vi sono polizze assicurative assicurazioni per coprire questo impagabile patrimonio.